

# Prime osservazioni sull'Accordo ANCI-CONAI (1 aprile 2014- 31 marzo 2019) per la gestione dei rifiuti "pubblici" di imballaggio<sup>1</sup>

ALBERTO PIEROBON

Come è stato pubblicizzato dalla stampa e dai mass-media l'ANCI (Presidente Piero Fassino) e il CONAI (Presidente Roberto De Santis), pochi giorni fa, hanno raggiunto un'intesa per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro (1 aprile 2014- 31 marzo 2019).

L'Accordo Quadro in parola riguarda la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, e, più esattamente, esso accordo dispone in ordine:

- alla "entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo";
- agli "obblighi e sanzioni posti a carico delle parti contraenti";
- alle "modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".

Ognun si avvede come questa funzionalizzazione dell'Accordo intervenga su plurimi aspetti assai delicati e rilevanti non solo per il servizio pubblico della gestione dei rifiuti, ma pure per il mercato (e l'industria) dei recuperatori e dei riciclatori (ma non si limita solo a questi soggetti) dei rifiuti *de quibus* non rientranti (necessariamente: vedasi quanto si accennerà oltre) nell'alveo pubblico (1).

Con riserva di intervenire in modo più approfondito (anche sugli aspetti operativi o di interesse comunale), basta qui limitarsi ad evidenziare taluni aspetti (tra loro interferenti e/o collegati), quali, ad esempio:

- gli standard quali-quantitativi della raccolta (tipologica o non) e del trasporto di questi rifiuti;
- il livello, e non (per dirla come va di moda) il "successo" (misurato, purtroppo, con percentuali sempre più "massmediatiche" che sostanziali) della raccolta differenziata che viene praticata in un territorio comunale (o in un Ambito Territoriale Ottimale);
- il rapporto (inteso oltre che come relazione, anche come equilibrio di valori e di scelte) tra il servizio pubblico (e il di lui "spazio" occupato/occupabile nel mercato) e quello degli operatori privati. Rapporto che non equivale automaticamente, come qualche superficialone vorrebbe far credere, a quello tutela dell'ambiente/sviluppo economico oppure (procedendo sempre per dualismi utili ai bambini quando si insegna il concetto di bene e di male, evitando le sfumature della vita che si apprendono solo... vivendo e ragionando) a quello dell'interesse pubblico/interesse privato, del mercato protetto per motivi igienico-sanitari e del mercato aperto alla libera concorrenza nella sfrenata ricerca del profitto, e così via;
- la bontà merceologica (la famosa "qualità") del materiale raccolto: la necessità, o meno, di "spingere" (e fino a quanto, come?) la differenziazione, oppure di una

---

<sup>1</sup> Scritto nel mese di aprile 2014, pubblicato in Gazzetta enti locali on line del 19 maggio 2014.

- successiva selezione del materiale (anche qui: come? Con che intensità?), o altro ancora (vedasi oltre);
- i ricavi del materiale di cui trattasi dovrebbero coprire buona parte dei costi della raccolta (il famoso “delta costo”) e quindi dovrebbero, di per sé, costituire un buon incentivo alla raccolta differenziata volta (si badi) all’effettivo e prevalente recupero/riciclaggio dei rifiuti (*rectius*, “materiale”);
  - la natura di questo meccanismo che è (di fatto) “autoritativo” (nel senso di “monopolistico” e governato nel modo che sappiamo), nonostante si parli di “recesso” (che è un elemento addirittura “stranamente” disciplinato nei suoi ulteriori - successivi - obblighi informativi...) di fatto ostacola e riduce la libertà dei comuni e dei loro soggetti delegati di percepire dei ricavi “alternativi” ai corrispettivi contemplati nell’accordo, per la (si badi ancora: non raccolta, ma) cessione del materiale raccolto agli operatori privati presenti sul mercato (non volendo considerare, per amor di Patria e per evitare qui le solite manfrine sulla “legalità” le spedizioni transfrontaliere di rifiuti).
  - la verità è che con lo spauracchio (sicumera) dell’interesse pubblico (e agitando, più o meno perspicuamente, il principio dell’autosufficienza bacinale) rispetto a quello nefando del privato si impedisce, talvolta, di fare veramente gli interessi pubblici, anzi si agevolano quelli di cartelli e di *lobbies* (persino da parte di alcune *ex* municipalizzate) che impongono alle amministrazioni comunali costi abnormi o che offrono ricavi ridicoli o che, semplicemente, tengono fuori dalla “torta” i soggetti seri.
  - Osservazione banale: vi sono comuni e soggetti gestori (talune aziende pubbliche) che trovano sempre più interessante non aderire alle convenzioni attuative del sistema CONAI (quantomeno, per il ferro/acciaio, per la carta/cartone e per la plastica), bensì di rivolgersi alle “occasioni” che si presentano (o che si ricercano) nel mercato, saltando un sistema incrostato di piaceri e di schifezze che viene propinato dai soliti ignoti, compresi enti pubblici cosiddetti “regolatori” (o da certi ruffiani di intermediari);
  - l’attenzione circa un servizio pubblico che viene svolto dal CONAI (e ciò corrisponde al vero) con “garanzia di ritiro universale” su tutto il territorio nazionale, mentre i soggetti privati si dedicano piuttosto a intercettare oltre la quantità del materiale soprattutto la loro “qualità”.
  - Talché qui si osserva il fenomeno del cosiddetto *cherry picking* (cioè del “prendersi le ciliegie”) ovvero dell’andare, da parte dell’operatore privato, a ritirare (acquistare, farsi consegnare, etc.) i migliori (o le parti “prelibate”) dei materiali, lasciando il resto alle inefficienze pubbliche.
  - Anche qui si sentono urlare, da più parti, affermazioni “estremistiche” buone solo a terrorizzare chi si adagia nel conformismo: cosa succederebbe se lasciassimo tutto fuori dal sistema CONAI? Che il privato andrebbe nelle zone o dai produttori “buoni” dove ritirare a costi contenuti, mentre il pubblico dovrebbe ritirare a costi esorbitanti o comunque inefficienti il materiale nei piccoli comuni sperduti tra le montagne. Anche qui le cose non stanno in questo modo spicciolo di inquadrare la realtà...
  - la *governance* dell’intero comparto degli imballaggi e loro rifiuti che, nella scelta italiana dei Consorzi obbligatori (quindi CONAI *ex art.* 224 del d.lgs. 152/2006 e suoi “figliolotti” (2)) vede coinvolti: produttori/commercianti di materie prime (per esempio, per la plastica: polimeri di origine petrolifera); produttori di imballaggi, distributori, utilizzatori, consumatori, operatori del settore dei rifiuti, trasformatori industriali, etc. Sembra chiaro, sempre per restare nell’esempio

della plastica, che i produttori/venditori di materia prima di origine petrolifera non abbiano l'interesse a far riciclare i rifiuti di imballaggio (quel materiale prodotto con le loro materie prime), bensì a incentivare la loro consueta attività ad impianti di combustione (inceneritori, ma non solo) per il loro recupero energetico (attenzione: recupero che viene ad essere computato entro la percentuale dell'obiettivo europeo e nazionale del macrorecupero) proprio (forse) per continuare a vendere i loro polimeri... Allora? Basta forse cambiare gli Statuti dei Consorzi come da tempo proclama qualcuno? O forse non occorre più profondamente riformare la *governance*?

Molti (e continui) sono poi i proclami sulla raccolta differenziata e sull'effettivo recupero e riciclo dei materiali, obiettivi peraltro viepiù enfatizzati dalla normativa europea che imporrà (a breve) lo interdetto per il riciclo di (si badi) materiali (plastica, carta, etc.), senza fare più distinzioni tra diversi tipi di rifiuti (quali, ad esempio: rifiuti da imballaggio; rifiuti non da imballaggio e così via).

Entro il 2020 si prevede di adottare misure tali da realizzare (cfr. art. 181, comma 1, del d.lgs. 152/2006) almeno il 50% in termini di peso, del recupero/riciclaggio. E, allora, come siamo preparati a questo? Manca strategia, altro che accordi tesi a "calmare" (se non sedare) le critiche che stanno proliferando da parte di comitati, associazioni, comuni, esperti, ecc. ecc.

In questo contesto (di *governance* e di meccanismi amministrativi ed economici) si vedano, tra altri, (come ricorda il CONAI nel prefato Accordo):

- il d.m. n. 203 del 2003 in materia di acquisto di prodotti ottenuti con materiale riciclato in misura del 30%;
- il d.m. 10.4.2013 che impone come obiettivo per le pubbliche amministrazioni il raggiungimento entro il 2014 di un livello di almeno il 50% di appalti verdi sul totale dei contratti stipulati;
- l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani che sposta la "fisarmonica" dei rifiuti pubblici (*in/out*) dal mondo dei rifiuti speciali.

Per gli imballaggi l'assimilazione opera relativamente agli imballaggi secondari, posto che gli imballaggi primari ricadono in regime di *privativa tout court*, essendo perlopiù di origine da consumo familiare, mentre gli imballaggi terziari sono vietati nel conferimento al circuito pubblico (anche se qualcuno fa finta di considerarli secondari).

Altri elementi che interessano gli enti locali (o altri enti sovraordinati) riguardano, tra altri, il principio di prossimità (art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006) e quello di specializzazione nella gestione (trasporto e trattamento rispetto alla raccolta) dei rifiuti. Qui finalmente (ma si resta nell'ambito delle enunciazioni di principio) si intende promuovere "un sistema impiantistico di preparazione al recupero con caratteristiche di industrializzazione, di innovazione e di prossimità, soprattutto nelle aree con carenze strutturali". Speriamo non diventi un "cavallo di Troia" per entrare (o per assecondare) le esigenze di talune realtà comunali (loro *utilities*) che cercano contributi o supporti a basso costo... Qui occorre innescare una procedura di evidenza pubblica fissando per bene i criteri di affidamento (tenendo conto delle circostanze specifiche del caso) e i requisiti, altro che restare nel generico, dove, nelle larghe maglie della discrezionalità di può fare e disporre (con i soldi pubblici) a piacimento...

Trattasi di principi che vanno correlati ad altri, per esempio a quello della libera circolazione delle merci, ma che pure pongono scelte e decisioni in ordine ai modelli di servizi pubblici locali e alla loro dimensione ottimale: si veda, ad esempio, quanto dispone l'art. 200 del d.lgs. 152/2006 e le varie disposizioni contenute nella normativa "finanziaria", succedutesi con riguardo agli Ambiti Ottimali Territoriali e alle Autorità d'Ambito (ora da disciplinare - *rectius*, determinarsi - con legislazione regionale).

Inoltre, rieccoci ai problemi "criminali" (*sigh!*) connessi alla gestione, e quindi alla nota (e abusata, spesso usata a vanvera) "tracciabilità" dei rifiuti: dalla loro produzione sino al loro effettivo e finale trattamento (passando per gli impianti intermedi), ovvero fino a quando i rifiuti da imballaggio fuoriescono (grazie al trattamento finalizzato al recupero oppure allo smaltimento) dalla qualificazione di rifiuti (un tempo, per il recupero di materia si parlava - e ancora si prevede nella normativa tecnica del d.m. 5.2.1998 ss,mm,ii, - materie prime secondarie. Ora, "grazie" alla comitologia europea, la normativa tecnica viene trasfusa nei Regolamenti europei dell'*End of Waste*: quindi dotati di cogenza immediata e diretta, essendo il Regolamento UE parificato alla Legge nazionale). Con la scusa di doversi garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria attraverso i CAC che servono anche a mantenere gli apparati consortili (spese di organi, loro funzionamento, pubblicità, ecc.) e, appunto, a destinare parte di questi proventi riscossi dagli associati, ai comuni (o chi per essi, in quanto delegati) che aderiscono agli Accordi attuativi ANCI-CONAI dei vari Consorzi di filiera (plastica, carta, vetro, acciaio, ecc.) si può bellamente intervenire sul *quantum* del CAC (che diventa, in questa "corsa", un comodo acceleratore - nell'aumento - più che un freno).

Ma, vero è che più si aumenta la raccolta differenziata (3) e più si deve riconoscere ai beneficiari un corrispettivo (al di là poi dell'effettivo recupero/riciclaggio, e senza considerare i costi finali di una siffatta gestione), più si deve aumentare la somma a disposizione e quindi, in ultima analisi, più si deve aumentare il CAC che poi (com'è tristemente noto) viene ad essere ribaltato al consumatore finale (essendo il CAC internalizzato, per traslazione in avanti, cosiccome avviene per l'Iva, nel prezzo di acquisto del bene).

Prima (ovvia) considerazione: che fa un Consorzio se non dispone di soldi-somme sufficienti alla propria "mission"? Semplice: aumento il CAC, tanto (si dice) questa somma è destinata ai comuni (o loro delegati) e si tratta di un sistema incentivante la raccolta differenziata, ovvero destinato al recupero dei materiali (nel rispetto della normativa domestica e di quella europea: tutto da dimostrare però).

Queste affermazioni non sono però automaticamente (e neppure nella maggior parte dei casi) vere. Occorre, infatti, coraggiosamente spezzare questi sillogismi, per poi guardare anche ad altri modelli o mixare le soluzioni evitando i soliti fondamentalismi o gli innamoramenti delle proprie idee o il peso di una tradizione che impone la chiusura al futuro (□). Inoltre, si può anche aumentare il CAC (vista la sproporzione, a livello comparativo di altri Paesi UE, tra contributo ecologico e costo del prodotto imballato) ma facendo in modo che il sistema "giri" e si efficientizzi: ciò non sembra però realistico in questo modello di *governance*.

Ora, il "CONAI si impegna a valutare, a partire dal 1° gennaio 2015 una rimodulazione del CAC, che tenga conto anche dell'effettivo impatto ambientale degli imballaggi". Anche questo è un bel tema che andrebbe scavato nella concreta gestione praticata anche dal servizio pubblico locale (e suoi addentellati, tra esternalizzazioni e dedalo di incaricati,

appaltatori, subappaltatori, etc.) che si incontra con la rete di piattaforme e imprenditori che direttamente o indirettamente comunque lavorano (stante la condizione monopolistica già notata) con il sistema CONAI. Si tratta di un mondo che spesso si sfrangia, mostrando un volto camaleontico se non (con impegno di illustrarne la provocazione) di un teatro di maschere che vengono messe e che si tolgono a seconda della scena e, addirittura, a seconda di chi siede (e conta) tra gli spettatori.

Nell'accordo in rassegna, poi, si evocano (o si invocano) strumenti di concertazione e di accordo tra i vari operatori, con utilizzo (e potenziamento) di banche dati istituite a livello regionale, dandosi ingresso (sicuro?) ai bilanci ambientali, integrati anche da dettagliate analisi costi-benefici, e così via. Qui contano i metodi e i controlli, come sappiamo. E le teorie (e le scuole) sui bilanci e sulle analisi costi-benefici rischiano di portare alla affermazione rivolta dalla Regina Elisabetta ad un illustre collegio di grandi economisti che le spiegavano (un lustro fa) la crisi: ma, allora, perché non avete capito prima?

Ed eccoci alla affermazione (che peraltro rimbomba da anni) leggibile nell'Accordo ove "I comuni, anche in forma associata, realizzano adeguati sistemi di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottando modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle successive attività di riciclaggio, e comunque secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio". Vogliamo dare un senso concreto? Bene che finalmente si relazioni la raccolta al successivo riciclaggio (!) e i noti criteri efficienza/efficacia non vanno riferiti piuttosto all'insieme che alla sola raccolta ancorché rivolta al riciclaggio? Si rischia di guardare (e di far guardare ai comuni) un solo "pezzo" di un mosaico che va visto nella sua interezza e globalità sotto diversi angoli visuali (ambientale, economico, sociale, ecc., politico).

Sempre nell'accordo si manifesta l'intenzione di migliorare la raccolta differenziata omogeneizzandola a livello nazionale: ecco una altra strizzatina d'occhio (tesa all'acquisizione di un consenso o, ancora, ad allontanare le aspre lamentazioni recentemente insorte da diversi comuni e pure dalle loro associazioni) rivolta ai critici per così dire "portaportisti", per poi (altra nostra provocazione, ce ne rendiamo conto) continuare (come sistema) a fare quello che si è sempre fatto per il recupero e riciclaggio (più che per la raccolta) dei rifiuti da imballaggio.

E, i comuni sottoscrivendo convenzioni attuative con i Consorzi di filiera si obbligano, come si legge nell'accordo quadro, "a conferire tutti i rifiuti di imballaggio che attengono a quella filiera al relativo Consorzio secondo le modalità previste dallo specifico allegato tecnico", ecc.

Insomma, detto in altri termini, i materiali vengono ceduti "gratuitamente" ai Consorzi di filiera, perché il corrispettivo ha la funzione di finanziare la raccolta differenziata, che teoricamente poi dovrebbe sfociare nel recupero/riciclaggio del medesimo materiale. Anche su questo tema ci sarebbe molto da dire: in proposito basta rinviare a quanto abbiamo, in altri scritti, già disaminato *in parte qua*.

Per l'intanto (sempre nell'accordo in commento) si arriva parlare di favorire modalità gestionali con maggiore riconoscimento economico (vedasi la nota questione delle

“frazioni merceologiche simili” che, diversamente dai rifiuti di imballaggi, una volta separate possono cedere o collocarsi - commercializzarsi - sul libero mercato), oppure a promuovere il passaggio alla raccolta del materiale “multi leggero” (però “consentendo l’eventuale continuazione della raccolta vetro-metalli”) e così via.

Ma, troviamo anche un passaggio sul sostegno e sulla promozione del recupero energetico dei materiali, che verranno ad essere computati ai fini degli obiettivi del recupero. Addirittura ove i soggetti convenzionati siano gestori “di attività di recupero energetico e non collaborino con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggio recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi” ed “esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/2006”.

Parimenti, anche il conteggiare nel macro obiettivo del recupero da parte di CONAI quanto viene svolto come attività di riciclaggio (senza aiuti di sorta, ma solo basandosi sulla propria autonomia e rischio imprenditoriale) altri soggetti privati (operatori e industriali che siano) a noi pare un “eccesso” (se non un abuso) che non rende “giustizia”, per esempio, circa l’efficientamento del sistema CONAI rispetto ad alternative possibili.

Oppure (anche volendosi concedere la “eternità” del sistema dei Consorzi obbligatori, cioè di un sistema di fatto monopolistico) perché il CONAI non intende (realmente, sotto l’egida ministeriale che dovrebbe diventare parte propulsiva) avvalersi (in forme da ipotizzarsi, ma realizzabili) delle attività e delle sinergie degli altri operatori esperti e presenti nel mercato (non necessariamente in concorrenza...), il tutto (si ripete) ancorché sotto l’ombrello (e la regia o coordinamento che sia), ovvero entro la *governance*, del CONAI.

I comuni e i soggetti gestori potrebbero qui trovare altre opportunità e altre soddisfazioni sotto i profili ambientali ed economico (visto che i comuni, soprattutto in questo periodo, ma ancor più prossimamente, non hanno... nemmeno gli occhi per piangere!).

Un altro , come dire... “contentino”, sembrano essere le aperture dell’accordo alle incentivazioni degli accordi di programma territoriali (quindi discrezionalità territoriali, strette di mano, forse solo di quelle “amiche” e altro ancora) e ad eventuali accordi (sui corrispettivi) direttamente pattuibili tra i Consorzi di filiera ed i soggetti gestori, per le eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o per la valorizzazione delle frazioni di rifiuti da imballaggio raccolte.

Nella gestione conta (lo sanno bene i gestori, lo sanno ancor meglio i privati) il controllo sul riconoscimento di quanto (e di che qualità di) rifiuto viene ad essere conferito presso le “piattaforme di filiera CONAI” o presso gli “Impianti” sempre indicati dalla regia CONAI.

Spesse volte si assistono a veri e propri “siparietti” (se non, Dio ce ne salvi, a truffe) per la pigrizia, il lassismo, la ignoranza (talvolta, sia detto, connivenza) che pencola tra i vari soggetti coinvolti nella attività di cui trattasi (*in primis*, purtroppo, dei comuni che non sanno di non sapere).

Qui l'Accordo parla di controlli "a sorpresa garantendo comunque la trasparenza, l'oggettività delle analisi e il contraddittorio. Ciò è perseguibile con la garanzia della terzietà dei soggetti preposti allo svolgimento dei campionamenti e delle analisi e, se esistenti, degli *audit* di seconda parte" ecc.

Bene, vedremo negli allegati tecnici come veramente stanno le cose e come i comuni o loro delegati (e i soggetti gestori) potranno combattere, e con che armi, in questo campo... Finora era come nell'esempio di un grande processualista che mostrava come spesso capitava di essere dei pugili in un ring, dove però l'avversario (o chi per esso) aveva stabilito la regola che l'altro pugile doveva combattere con un braccio legato, e l'altro libero di "menare" con le due braccia....

Sui bilanci di massa periodici, che sarebbero garantiti come afferma l'accordo quale "evidenza" delle parti, sia per le piattaforme di primo conferimento che per quelle di selezione (ove previsti), basti segnalare come questi bilanci di massa possano facilmente essere sottostimati o "taroccati" in vario modo.

Ciò avviene, addirittura, per le presunzioni di quantità di rifiuti conferita dall'utente attraverso gli appositi contenitori del sistema pubblico - o altro -addirittura nel sistema della raccolta differenziata spinta e della tariffa puntuale. Il tutto "grazie" ai "ritocchi" amministrativi - a colpi di delibera - modificando o stabilendo, comunque intervenendo, sul peso specifico o attraverso il gioco dei numeri di svuotamenti minimi o della capacità teorica di riempimento del volume massimo dei contenitori: figuriamoci nella complessità di un impianto ed entro la sua processistica cosa possiamo fare e inventarci...

E poi, naturalmente, coinvolgendo un Comitato paritetico di coordinamento e di monitoraggio (Comitato di Coordinamento), composto da 6 esperti CONAI e 6 esperti ANCI si vogliono (sempre tacitando o anticipando le critiche) intensificare e avviare attività di: comunicazione, informazione, educazione per la prevenzione, ma pure i soliti interventi per corsi, corsetti, formazione, progetti e progettini vari.

E, ancora, nell'accordo quadro vengono previsti: accordi e incentivazioni, promozioni varie per le quali il CONAI si impegna a stanziare diversi milioni di euro (invero pochini se pensiamo a quanto "gira" in termini di centinaia di milioni di euro, nel sistema dei Consorzi obbligatori).

Ma, al di là delle (ci si perdoni se ci ripetiamo) solite valutazioni, dei rinvii contenuti nell'accordo quadro ANCI-CONAI e puranche delle buone intenzioni (di cui è lastricato il cielo diceva qualcheduno), saranno gli "allegati tecnici" a dimostrare (concretamente) di cosa stiamo parlando e di come dovranno organizzarsi i soggetti gestori e i Comuni nelle loro scelte che alla fine dovranno essere "politiche".

Torneremo, quindi, nei prossimi mesi su questa tematica.

-----  
(1) L'argomento è decisamente di assoluto interesse per gli enti locali e loro aziende, ma pure per gli operatori privati e istituzionali in genere. Sia permesso rinviare ai seguenti, tra altri, nostri contributi: Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi plastici. L'accordo quadro ANCI-CONAI 2009-2013. L'allegato COREPLA, Azienditalia, aprile 2010, *dossier*; L'avvio della raccolta differenziata nel sistema integrato di gestione dei rifiuti, Azienditalia, settembre 2009; Segnalazioni sul sistema integrato di gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata in Alto Adige (con G. Angelucci), Azienditalia, 2011. Dalla teoria alla pratica: un esempio di

ricostruzione tariffaria in un comune (con C. Giacomelli), Azienditalia, gennaio 2014, *dossier*. E, in questa rivista: La raccolta differenziata: parliamone fuori dalle baggianate o dalle semplificazioni; Avvio della raccolta differenziata nel sistema integrato di gestione dei rifiuti; Imballaggi di bevande, sistemi di deposito cauzionale e libera circolazione delle merci: la comunicazione della Commissione UE (2009/C 107/01); È possibile parlare della raccolta differenziata e del sistema integrato di gestione dei rifiuti fuori da logiche superficiali?; La conoscenza e la comunicazione ambientale tra *idiots savants* e volontà di verità"; L'ineducazione dei comuni nel fare i propri interessi nella gestione dei rifiuti di imballaggi: prime osservazioni critiche; Occorre meno tecnica e più arte nella raccolta differenziata (una provocazione). Di imminente pubblicazione per l'Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli: Mitologie gestionali dei rifiuti: in particolare la raccolta differenziata e il sistema integrato di gestione (pubblico e privato).

(2) In realtà succede che, per la legge del famoso articolo quinto: "chi ha i soldi ha vinto".

I Consorzi figliati dal CONAI, quale il COREPLA (materie plastiche) di fatto sembrano condizionare il Consorzio "madre" grazie, appunto alla loro come dire "potenza economica" (derivante dalla disponibilità di ingenti risorse grazie agli introiti del CAC: Contributo Ambientale CONAI).

Ma questo è un altro tema, dove gli statuti consortili potrebbero venire più accortamente utilizzati, assieme al riequilibrio della *governance* e ad un intervento più ficcante (e propositivo) del Ministero dell'ambiente.

Ma, purtroppo, sembra che siamo ancora lontani da tutto questo.

(3) Vedasi il *rewampaggio* da un sistema di raccolta indifferenziata o da una quasi differenziata verso una raccolta differenziata o, addirittura, raccolta porta a porta cosiddetta "spinta": con necessità di effettuare non lievi investimenti, ovvero di sobbarcarsi - nei propri piani economici finanziari: che poi determinano il tributo o la tariffa puntuale - costi pluriennali, ovvero a fecondità ripetuta, come direbbero gli aziendalisti.

(4) In proposito sia consentito rinviare agli scritti già citati nella nota 1.